



**IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO**

**LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE**

La sottoscritta avv. Ester Bernardo, cod. fisc. BRNSTR80T42D086Z, nella qualità di referente *pro tempore* dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "**OCC**", con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, P. Iva 03664050782,

**PREMESSO**

- che in data 12.07.2024 è stata presentata presso questo **OCC** istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 03/2012 dalla sig.ra **Enrichetta Nicoletti** di seguito denominata "**debitore istante**";
- che con provvedimento del 15 Luglio 2024 il sottoscritto Referente, vista la complessità dell'incarico ha nominato gli **avv.ti l'avv. Chiara Gravina** nata a Cosenza il 17/04/1980, cod. fisc. GRVCHR80D57D086X, con studio in Montalto Uffugo (CS) alla Via D. Alighieri, 11, con studio in 87046 - MONTALTO UFFUGO (CS) Via D. Alighieri, 11, indirizzo pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it) e **Cosimo Capparelli** nato a Cosenza il 03/06/1974, cod. fisc. CPPCSM74H03D086R, con studio in Cosenza (CS) alla via Sabotino, 54, indirizzo pec: [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it) quali Gestori della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento n. 20/24 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

**CONFERISCE**

Agli **avv.ti Chiara Gravina e Cosimo Capparelli** come sopra identificati, in seguito denominati "**Professionisti**", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dai Professionisti mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

**1. Oggetto e complessità dell'incarico**

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del D.M. n. 202/2014.

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell'incarico ed indicate nel presente articolo.

**2. Esecuzione dell'incarico**

I Professionisti si impegnano ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC che i professionisti dichiarano di ben conoscere.

I Professionisti non potranno avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

**3. Decorrenza e durata dell'incarico**

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

**4. Compensi, spese e contributi**



Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, i Professionisti avranno diritto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento OCC, ad un onorario pari al 80% calcolato sul compenso spettante all'OCC, in base ai parametri indicati dagli artt. 16 e 14, comma 3, del D.M.202/2014, tenendo conto delle masse attive e passive, del numero dei creditori e della complessità della procedura.

Il compenso è remunerativo di tutte le spese eventualmente sostenute dal Professionista, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del debitore che comprendono anche quelle sostenute per eventuali trasferte fuori dal Comune ove ha sede l'Organismo e connesse al presente incarico.

I Professionisti avranno diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Professionista incaricato; quest'ultimo, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione del compenso da parte del debitore istante in favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC.

### **5. Obblighi del Professionista**

Con l'assunzione dell'incarico, i Professionisti si impegnano a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.).

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico ed a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza.

Con il presente incarico, in linea con quanto disposto dal nuovo art. 68 CCII, i Professionisti assumono i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al debitore la data di convocazione presso il proprio studio, da fissarsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- verificare la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore istante tramite accesso alle banche dati (cassetto fiscale, visure camerali ed ipocatastali, PRA, anagrafe tributaria, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico), entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- prestare assistenza al debitore nella redazione della proposta;
- redigere la relazione particolareggiata entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi dall'accettazione dell'incarico;
- provvedere ad eseguire tempestivamente le comunicazioni ed a trasmettere eventuali integrazioni alla proposta, secondo le indicazioni che il Giudice Delegato vorrà disporre nei suoi confronti;
- relazionare tempestivamente il Referente sullo stato della procedura, sulla collaborazione prestata dal debitore istante e su eventuali sopravvenute criticità, stimandone i tempi per una eventuale risoluzione;
- relazionare tempestivamente il Referente nei casi in cui si ritenga opportuno, con il consenso o su impulso del debitore istante, modificare la procedura originariamente proposta dal medesimo debitore;
- vigilare sulla fase di esecuzione della procedura, affidata oggi al debitore;
- a conclusione o cessazione della procedura, provvedere tempestivamente alla restituzione della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012.

I Professionisti si impegnano a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; le eventuali segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste ed in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

#### **6. Polizza assicurativa**

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato i Professionisti sono assicurati per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

#### **7. Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, l'OCC ed i Professionisti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

#### **8. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, al DM 202/2014, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

## 9. Privacy

Il Professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte dell'OCC, limitatamente a quanto necessario per il presente incarico e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, ivi compresi i diritti derivanti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati dell'Organismo è l'avv. Roberto Romei

Cosenza, lì 15 Luglio 2024

OCC – Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

I Professionisti

Avv. Chiara Gravina

Avv. Cosimo Capparelli

---

---

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 6) Polizza Assicurativa

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

I Professionisti

Avv. Chiara Gravina

Avv. Cosimo Capparelli

---

---



## LETTERA DI INCARICO PROFESSIONALE

La sottoscritta avv. Ester Bernardo, cod. fisc. BRNSTR80T42D086Z, nella qualità di referente *pro tempore* dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, di seguito denominato "**OCC**", con sede in Cosenza, Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 17, P. Iva 03664050782,

### PREMESSO

- che in data 12.07.2024 è stata presentata presso questo **OCC** istanza di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge n. 03/2012 dalla sig.ra **Enrichetta Nicoletti** di seguito denominata "**debitore istante**";
- che con provvedimento del 15 Luglio 2024 il sottoscritto Referente, vista la complessità dell'incarico ha nominato gli **avv.ti l'avv. Chiara Gravina** nata a Cosenza il 17/04/1980, cod. fisc. GRVCHR80D57D086X, con studio in Montalto Uffugo (CS) alla Via D. Alighieri, 11, con studio in 87046 - MONTALTO UFFUGO (CS) Via D. Alighieri, 11, indirizzo pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it) e **Cosimo Capparelli** nato a Cosenza il 03/06/1974, cod. fisc. CPPCSM74H03D086R, con studio in Cosenza (CS) alla via Sabotino, 54, indirizzo pec: [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it) quali Gestori della Crisi da Sovraindebitamento per il procedimento n. 20/24 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014.

### CONFERISCE

Agli **avv.ti Chiara Gravina e Cosimo Capparelli** come sopra identificati, in seguito denominati "**Professionisti**", il seguente incarico professionale, disciplinato dai seguenti articoli ed accettato dai Professionisti mediante sottoscrizione della presente lettera d'incarico.

#### 1. Oggetto e complessità dell'incarico

L'incarico ha per oggetto l'attività di **Gestore della Crisi** ai sensi del D.M. n. 202/2014.

Il compenso pattuito nella misura indicata all'art. 4 è stato determinato in funzione delle prestazioni ipotizzabili alla data del conferimento dell'incarico ed indicate nel presente articolo.

#### 2. Esecuzione dell'incarico

I Professionisti si impegnano ad eseguire l'incarico conferito dall'OCC, nel rispetto degli artt. 2229 e ss. del codice civile, delle norme deontologiche emanate dall'Ordine di appartenenza, nonché del Regolamento dell'OCC che i professionisti dichiarano di ben conoscere.

I Professionisti non potranno avvalersi dell'opera di sostituti, poiché l'incarico deve essere svolto personalmente, ai sensi dell'art. 12 del DM 202/2014.

#### 3. Decorrenza e durata dell'incarico

Il conferimento dell'incarico decorre dalla sottoscrizione della presente lettera di incarico fino alla conclusione della prestazione, così come previsto dal D.M. 202/2014.

#### 4. Compensi, spese e contributi



Per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico, i Professionisti avranno diritto, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento OCC, ad un onorario pari al 80% calcolato sul compenso spettante all'OCC, in base ai parametri indicati dagli artt. 16 e 14, comma 3, del D.M.202/2014, tenendo conto delle masse attive e passive, del numero dei creditori e della complessità della procedura.

Il compenso è remunerativo di tutte le spese eventualmente sostenute dal Professionista, ad eccezione del diritto al rimborso delle spese anticipate in nome e per conto del debitore che comprendono anche quelle sostenute per eventuali trasferte fuori dal Comune ove ha sede l'Organismo e connesse al presente incarico.

I Professionisti avranno diritto al compenso da parte dell'Organismo esclusivamente nel caso in cui il debitore istante abbia effettivamente provveduto al pagamento del compenso, ovvero a parte di esso, in favore dell'Organismo. Resta pertanto inteso che in caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del debitore istante, nessuna somma per alcun titolo potrà essere richiesta all'Organismo dal Professionista incaricato; quest'ultimo, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

A seguito della avvenuta corresponsione del compenso da parte del debitore istante in favore dell'OCC, l'Organismo provvederà a corrisponderne quota parte a favore del Professionista, nei termini, con le modalità e nelle misure previste dal Regolamento OCC.

### **5. Obblighi del Professionista**

Con l'assunzione dell'incarico, i Professionisti si impegnano a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. Nello svolgimento dell'attività professionale egli deve usare la normale diligenza richiesta dalla professione e valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata (art. 1176 c.2 c.c.).

Il Professionista con la sottoscrizione del presente incarico dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4, comma 8, e di indipendenza di cui all'art.11, comma 3, lettera a) del Decreto Ministeriale 202/2014, obbligandosi a mantenerli durante tutta l'esecuzione dell'incarico ed a comunicarne tempestivamente ogni avvenuta modificazione;
- di essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC) e di mantenerla, senza interruzioni, durante l'espletamento del mandato;
- di non essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da rapporti di natura personale e/o professionale tali da comprometterne la propria indipendenza.

Con il presente incarico, in linea con quanto disposto dal nuovo art. 68 CCII, i Professionisti assumono i seguenti obblighi:

- comunicare tempestivamente al debitore la data di convocazione presso il proprio studio, da fissarsi entro e non oltre 20 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- verificare la completezza ed attendibilità della documentazione fornita dal debitore istante tramite accesso alle banche dati (cassetto fiscale, visure camerali ed ipocatastali, PRA, anagrafe tributaria, Centrale Rischi e quant'altro occorra in relazione all'incarico), entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'accettazione dei compensi spettanti a questo Organismo da parte del debitore istante;
- prestare assistenza al debitore nella redazione della proposta;
- redigere la relazione particolareggiata entro un termine congruo e, in ogni caso, non superiore a 6 mesi dall'accettazione dell'incarico;
- provvedere ad eseguire tempestivamente le comunicazioni ed a trasmettere eventuali integrazioni alla proposta, secondo le indicazioni che il Giudice Delegato vorrà disporre nei suoi confronti;
- relazionare tempestivamente il Referente sullo stato della procedura, sulla collaborazione prestata dal debitore istante e su eventuali sopravvenute criticità, stimandone i tempi per una eventuale risoluzione;
- relazionare tempestivamente il Referente nei casi in cui si ritenga opportuno, con il consenso o su impulso del debitore istante, modificare la procedura originariamente proposta dal medesimo debitore;
- vigilare sulla fase di esecuzione della procedura, affidata oggi al debitore;
- a conclusione o cessazione della procedura, provvedere tempestivamente alla restituzione della documentazione utilizzata, avendo cura di separare quella acquisita per mezzo delle banche dati, che andrà distrutta a cura dell'OCC a norma del comma 11, dell'art. 15, della Legge 3/2012.

I Professionisti si impegnano a rispettare il segreto professionale, non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione dell'incarico; le eventuali segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste ed in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

#### **6. Polizza assicurativa**

Si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente mandato i Professionisti sono assicurati per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

#### **7. Elezione di domicilio**

Per gli effetti della presente, l'OCC ed i Professionisti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

#### **8. Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si rinvia alle disposizioni del codice civile sulle professioni intellettuali di cui agli artt. 2229 e seguenti del codice civile, alla normativa vigente in materia, al DM 202/2014, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici e agli usi locali.

## 9. Privacy

Il Professionista acconsente al trattamento dei propri dati personali da parte dell'OCC, limitatamente a quanto necessario per il presente incarico e dichiara di essere informato di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, ivi compresi i diritti derivanti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, al quale espressamente acconsente.

Responsabile del trattamento dei dati dell'Organismo è l'avv. Roberto Romei

Cosenza, li 15 Luglio 2024

OCC – Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

I Professionisti

Avv. Chiara Gravina

Avv. Cosimo Capparelli

---

---

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente i punti:

- 3) Decorrenza e durata dell'incarico
- 4) Compensi, spese e contributi
- 6) Polizza Assicurativa

OCC - Ordine Avvocati Cosenza - in persona del referente, avv. Ester Bernardo

I Professionisti

Avv. Chiara Gravina

Avv. Cosimo Capparelli

---

---





**Tribunale Ordinario di Cosenza**

**Sezione I Civile**

Il giudice dott.ssa Francesca Familiari;

vista la proposta di un **piano di ristrutturazione dei debiti** presentata da Nicoletti Enrichetta, nata a Cosenza il 30.09.1965 C.F. NCLNCH65P70D086F, residente in Montalto Uffugo (CS), alla via Giulio Caccini, 4;

esaminata la relazione dei gestori con funzioni di OCC, avv.ti Chiara Gravina e Cosimo Capparelli;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale, essendo la ricorrente residente nella circoscrizione di questo tribunale (art. 27, comma 3, lett. b d.lgs. n. 14/2019: Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza, di seguito C.C.I.I.);

ritenuto che la debitrice rientri nella qualifica di consumatore, intendendosi per tale «la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e V del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali» (art. 2 lett. e, d.lgs. 14/2019);

ritenuta la completezza della domanda (e, in ogni caso, della relazione dell'OCC), in quanto corredata dell'elenco:

- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
- c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

considerato che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita<sup>4</sup>;

rilevato che nella fattispecie, l'OCC ha ritenuto, in riferimento al merito creditizio riferito ai creditori Credem Banca e Bibanca, erogatori delle cessioni del quinto dello stipendio, che *non si rileva allo stato anomalia alcuna, pur essendo evidente che le due cessioni insieme raggiungano circa il 40% dello stipendio*;

ritenuto che sussistano i presupposti di ammissibilità della procedura, posto che il debitore, da un controllo tramite ufficio di cancelleria, non risultano essere già stati esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, che abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né può ritenersi, considerate le cause dell'indebitamento rappresentate nella relazione particolareggiata (cfr. nota n. 2), che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

rilevato che il debito complessivo accertato dai gestori della crisi è pari ad € 44.907,76, ai quali devono aggiungersi € 2.825,12 per compenso OCC Tribunale di Cosenza, così risultante:

1) ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato un credito pari ad € 3.882,38 (di cui € 3.643,26 in privilegio per come si dirà nel prosieguo ed € 239,12 in chirografo).

2) Bibanca Spa ha certificato un debito pari ad euro 25.200,00 al 03/10/2024<sup>5</sup>;

---

bisogni primari essenziali, come il diritto alla salute e ad un'esistenza dignitosa. Da tale punto di vista, si è tenuto conto della spesa media mensile effettiva, sostenuta dal debitore, per le spese indispensabili per il sostentamento.

<sup>4</sup> A tal fine, ai sensi dell'art. 68 comma 3, C.C.I.T., si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

<sup>5</sup> Nella relazione particolareggiata risulta precisato che dall'estratto conto allegato alla precisazione del credito emerge che la rata in scadenza ogni fine mese viene trattenuta nei primi giorni del mese successivo. Per cui il debito attuale risulta di € 24.300,00; nella medesima relazione si rappresenta che, per un evidente rifiuto, la Bibanca Spa abbia indicato come data di concessione del credito il 04/08/2024, mentre dalla lettura dell'estratto conto dei pagamenti aggiornato al 3/10/2024 si evince

**Totale passivo € 47.326,48**

**Totale attivo € 1.282,56 circa (come da ultima busta paga)**

**Da erogare in rate mensili così suddivise:**

1) euro 256,83 per 11 mesi, soddisfatto al 100% del credito in predeuzione per compenso OCC comprensivo di accessori, di cui sono state versate, come da accordi con l'Organismo, n. 2 rate mensili di euro 120,00 cadauna;

2) euro 285,46 per 18 mesi. Soddisfatto al 100 % dei creditori privilegiati Ader, Comune di Castrolibero, spese legali contenzioso CCR Energia e Regione Calabria;

3) euro 297,53 per mesi 2, soddisfatto al 20% creditori chirografari Ader, FM Financial Srl (Bibanca), Credem, Comune di Cosenza e CCR energia contenzioso;

4) euro 283,16 per mesi 3, soddisfatto al 20% creditori chirografari Ader, FM Financial Srl (Bibanca), Credem, Comune di Cosenza e CCR energia contenzioso;

5) euro 263,13 per mesi 11, soddisfatto al 20% creditori chirografari Ader, FM Financial Srl (Bibanca), e Credem;

6) euro 252,40 per mesi 14, soddisfatto al 20% creditori chirografari FM Financial Srl (Bibanca) Credem.

evidenziato, quanto all'attivo nella disponibilità del debitore, che, nella specie, la debitrice non possiede immobili, ma solo un autoveicolo marca Dacia modello Sandero targata ET 739 JB, immatricolata il 29/01/2014, del valore attuale di € 3.500,00 circa, per quanto riscontrabile dalla consultazione di siti specializzati e necessaria per gli spostamenti legati al lavoro di insegnante della ricorrente;

preso atto che la medesima è intestataria di un unico conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo Spa sul quale risulta affidamento per euro 3.000,00, con fido non utilizzato nell'anno 2024 e, comunque, senza sconfinamenti negli anni precedenti;

considerato il giudizio positivo dell'OCC sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

ravvisata, in definitiva, fatte salve ulteriori valutazioni all'esito di eventuali controdeduzioni da parte dei creditori, la meritevolezza del debitore <sup>7</sup>;

**P.Q.M.**

---

<sup>7</sup> A tal proposito, si osserva che le cause dell'indebitamento sono state ricondotte alle ragioni di cui si è detto sub nota 2, dalle quali non emerge la colpa grave del debitore nell'assunzione delle obbligazioni, né la malafede o la frode del medesimo.

Durata 4 anni e 11 mesi (59 mesi)										
CREDITORI	MASSA DEBITORIA AGGIORNATA	GRADO	SODDISFO	% SODDISFO	RATA MENSILE dalla n. 1 alla n. 11 (11 rate - 11 mesi)	RATA MENSILE dalla n. 12 alla n. 29 (18 rate - 18 mesi)	RATA MENSILE dalla n. 30 alla n. 31 (2 rate - 2 mesi)	RATA MENSILE dalla n. 32 alla n. 34 (3 rate - 3 mesi)	RATA MENSILE dalla n. 35 alla n. 45 (11 rate - 11 mesi)	RATA MENSILE dalla n. 46 alla n. 59 (14 rate - 14 mesi)
OCC COA COSENZA	2.825,12	Liquidato dal Giudice alla fine ma Trib di Cosenza continua a riconoscere la prededuzione	2.825,12	100,00	256,83					
AdER	3.035,98	PRIVILEGIATO	3.035,98	100,00	168,67					
COMUNE CASTROLIBERO	1.026,14	PRIVILEGIATO	1.026,14	100,00	57,01					
SPESE LEGALI CONTENZIOSO	290,60	PRIVILEGIATO	290,60	100,00	16,14					
REGIONE CALABRIA	785,64	PRIVILEGIATO	785,64	100,00	43,65					
AdER	858,59	CHIROGRAFO	171,72	20,00			10,73	10,73	10,73	
BIBANCA SPA / FM FINANCIAL SRL	24.000,00	CHIROGRAFO	4.800,00	20,00			160,00	160,00	160,00	160,00
CREDEM	13.860,00	CHIROGRAFO	2.772,00	20,00			92,40	92,40	92,40	92,40
COMUNE DI COSENZA	143,68	CHIROGRAFO	28,74	20,00			14,37			
CCR ENERGIA SRL	500,73	CHIROGRAFO	100,15	20,00			20,03	20,03		
<b>TOTALE</b>	<b>47.326,48</b>		<b>15.836,08</b>		<b>256,83</b>	<b>285,46</b>	<b>297,53</b>	<b>283,16</b>	<b>263,13</b>	<b>252,40</b>

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
**PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE**  
**DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO**

**RELAZIONE ALLEGATA ALLA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI**  
**DEBITI DEL CONSUMATORE ex art. 67-73 CCI**

Proposta dal Debitore Sig.ra **NICOLETTI ENRICHETTA** all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza 12.07.2024 e per cui l'Organismo conferiva incarico ai sottoscritti professionisti **Avv. Chiara Gravina**, nata a Cosenza il 17.04.1980, (C.F. GRVCHR80D57D086X), con studio in Montalto Uffugo alla via D. Alighieri ,11 con pec [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it), e **Avv. Cosimo Capparelli**, nato a Cosenza il 03/06/1974, (C.F. CPPCSM74H03D086R), con studio in Cosenza, alla Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò, pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it), entrambi iscritti all'Ordine degli Avvocati di Cosenza e all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Cosenza.

**1. DICHIARAZIONI PRELIMINARI**

I sottoscritti Avv. Chiara Gravina e Avv. Cosimo Capparelli, con lettera di incarico del 15.07.2024 (All. 1), sono stati nominati dall'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento "OCC dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza" quali professionisti incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della crisi.

In particolare i sottoscritti sono stati incaricati di redigere la "Relazione particolareggiata" da allegare al piano proposto dal consumatore sig.ra Nicoletti Enrichetta al n. 20/2024.

A seguito di comunicazione a mezzo pec da parte della segreteria dell'O.C.C su indicato venivano sottoscritte le dichiarazioni di accettazione dell'incarico che si allegano (All. 2).

I sottoscritti, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiarano ed attestano preliminarmente:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 356 e 358 CCII;
- di non essere legati al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non sono interdetti, inabilitati, falliti e/o soggetti a liquidazione giudiziale, condannati ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 c.c.);

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persona fisica;
- di non essere legati al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- che il compenso dell'O.C.C. è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese. Ai fini della predisposizione della proposta di concordato nonché della relativa relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, è stato determinato il compenso prededucibile in € 2.400,00 oltre accessori, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore, come da allegato (All. 3).

## **2. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE RELATIVE AL DEBITORE**

Di seguito una tabella riepilogativa delle informazioni anagrafiche del debitore  
proponente:

COGNOME : NICOLETTI

NOME : ENRICHETTA

CODICE FISCALE: NCLNCH65P70D086F

DATA DI NASCITA : 30.09.1965

COMUNE DI NASCITA : COSENZA

COMUNE DI RESIDENZA : MONTALTO UFFUGO

INDIRIZZO DI RESIDENZA: Via Caccini n. 4

CAP 87046

STATO OCCUPAZIONALE: insegnante

STATO DI FAMIGLIA: Il nucleo familiare del debitore risulta essere costituito solo dallo stesso (cfr certificato contestuale di residenza e famiglia del 27/09/2024. – All. 4)

Il debitore risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del C.C.I.I. e non è assoggettabile alle procedure concorsuali previste dal D.Lgs 14/2019.

Lo stesso è da considerarsi "consumatore" secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett.2 del D.Lgs. 14/2019, essendo "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale" e non è socia di società regolate dai capi III, IV e VI del Titolo V del Libro Quinto del Codice Civile. Il debitore, dunque, non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II del D.Lgs 14/2019; non ha utilizzato/beneficiato, nei precedenti cinque anni, di una delle procedure di cui al medesimo D.Lgs 14/2019 e non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

### **3. SCOPO DELL'INCARICO RICEVUTO.**

Lo scopo del presente incarico è quello di predisporre, ai sensi dell'art. 68 CCII una relazione da allegare alla proposta del debitore, il cui obiettivo è quello di:

- a. indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento e fornire una valutazione sulla diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b. esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- c. fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- d. l'indicazione presunta dei costi della procedura.

La proposta di accordo, risulta corredata dalla documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 della dlgs 14/2019 , ovvero :

- a. Elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme e cause di prelazione (All. 5);
- b. Consistenza del patrimonio (All. 6);
- c. Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (All. 7);
- d. Copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi quattro anni (All. 8);
- e. Copia degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare (All. 9).

### **4.SITUAZIONE DEBITORIA DICHIARATA DALLA DEBITRICE**

Aggiornato al	Creditore	Importo	
30/04/2024	Delega FM Financial Srl (Bibanca Spa)	15.485,95	
30/04/2024	Cessione 5° Credem	15.750,00	
08/11/2023	Comune di Cosenza	143,68	
09/11/2023	Comune Castrolibero	1.026,14	
11/04/2024	AdER	330,37	
	AdE	-	
	Contenzioso Enel Gas&Luce	1.000,73	
31/12/2023	Regione Calabria	780,52	

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

totale		€ 34.517,39	

Di conseguenza il totale dell'esposizione debitoria dichiarata dalla sig.ra Nicoletti risulta pari a € 34.517,39.

### **5.SITUAZIONE DEBITORIA POST ACCERTAMENTO GESTORI**

I sottoscritti hanno provveduto a richiedere le dichiarazioni ex art. 68 CCII agli Enti ed ai creditori risultanti dall'elenco fornito dal debitore (All. 10).

Ad oggi hanno fornito le risposte richieste solo i seguenti enti (All. 11):

ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione

ADE – Agenzia delle Entrate

Regione Calabria, già iscritto nei ruoli Agenzia delle Entrate Riscossione

BiBanca Spa

In particolare:

1)ADER - Agenzia delle Entrate Riscossione ha precisato a differenza di quanto su riportato, un credito maggiore pari ad € 3.882,38 (di cui € 3.643,26 in privilegio per come si dirà nel prosieguo ed € 239,12 in chirografo).

Dal dettaglio degli estratti di ruolo allegati alla precisazione si evince come il credito vantato dalla Regione Calabria per tassa bollo auto anno 2021 (cartella di pagamento n. 03420240027460319000) sia già compreso nella precisazione di ADER;

2)Bibanca Spa ha certificato un debito pari ad euro 25.200,00 al 03/10/2024; si precisa come dall'estratto conto allegato alla precisazione del credito risulta che la rata in scadenza ogni fine mese viene trattenuta nei primi giorni del mese successivo. Per cui il dato ad oggi è 24.300,00; si specifica come, per un refuso, la Bibanca Spa abbia indicato come data di concessione del credito il 04/08/2024, ma dalla lettura dell'estratto conto dei pagamenti aggiornato al 3/10/2024 si evinca come il finanziamento sia stato erogato in data 03/08/2021 e 04/08/2021, con inizio pagamento rate in data 30/09/2021 dunque anteriormente alla richiesta della debitrice di ristrutturazione dei debiti all'OCC (cfr. All. 11);

3)ADE – Agenzia delle Entrate ha dichiarato non esservi ulteriori accertamenti oltre a quelli già nei ruoli di ADER;

4)Contenzioso CCR energia euro 791,33, di cui euro 500,73 oltre interessi e rivalutazione derivante da decreto ingiuntivo, ed euro 290,60 comprensivi di accessori per spese legali riconosciute nel monitorio (All. 12)



Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

I creditori di seguito indicati non hanno fornito ulteriori precisazioni e, di conseguenza, il relativo credito viene indicato per come dichiarato dall'istante, ovvero:

Cessione 5° Credem	€ 15.750,00
Comune di Cosenza	€ 143,68
Comune Castrolibero	€ 1.026,14

Di conseguenza, l'ammontare dei debiti complessivi che si sono potuti accertare sino al 30/11/2024 - risultante dalle prefate dichiarazioni unitamente all'elenco fornito dal debitore, risulta pari ad **€ 44.907,76**

**Successivamente, il debitore ha fornito piano aggiornato al 31/12/2024, da cui l'esposizione debitoria totale risulta essere pari ad € 47.326,48, di cui euro 2.825,12 per compenso OCC Tribunale di Cosenza e, dunque, la situazione complessiva degli enti citati risulta pari ad € 44.501,36 (All. 27)**

La differenza tra quanto dichiarato dal debitore e quanto sinora riscontrato si riferisce ad un maggiore credito come precisato da ADER (di cui meglio si specificherà) il quale ricomprende, altresì, l'importo relativo alla tassa automobilistica Regione Calabria per l'anno 2021.

Si specifica, inoltre, come in tale importo siano ricompresi le tasse automobilistiche richieste dalla Regione Calabria e non ancora iscritte a ruolo.

## **6.DATI REDDITUALI DEL DEBITORE, PATRIMONIO E SPESE**

Dalla documentazione presentata in atti risultano le seguenti dichiarazioni dei redditi degli ultimi 4 anni (All. 8)

Mod. 730 2024/anno di imposta 2023	€ 29.849,00 lordo - € 24.316,00 netto
Mod. 730 2023/ anno imposta 2022	€ 27.108,00 lordo - € 22.744,00 netto
Mod. 730 2022/anno imposta 2021	€ 25.534,00 lordo - € 20.676,00 netto
Mod. 730 2021/anno imposta 2020	€ 25.513,00 lordo - € 20.662,00 netto

Dunque, il debitore percepisce un importo di stipendio mensile pari ad € 1.200,00 circa, al netto anche delle ritenute per cessioni del quinto dello stipendio già evidenziate come da busta paga del mese di novembre 2024 (euro 1.282,56 All. 13).

- **PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL DEBITORE**

L sig.ra Nicoletti non è titolare di beni immobili di proprietà e negli ultimi cinque anni non ha compiuto atti dispositivi aventi ad oggetto proprietà immobiliari, come risulta dall'allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio (All. 6).

- **PATRIMONIO MOBILIARE DEL DEBITORE**

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

Il debitore risulta intestatario di un autoveicolo marca Dacia modello Sandero targata ET 739 JB, data immatricolazione 29/01/2014, del valore attuale di € 3.500,00 circa riscontrabile sui siti specializzati (cfr. visura PRA – All. 6), necessaria per gli spostamenti legati al proprio lavoro di insegnante e che, quindi, non può essere liquidata ai fini del presente piano.

Lo stesso è intestatario di un unico conto corrente bancario presso la Banca Intesa San Paolo Spa su cui viene accreditato il proprio stipendio e su cui effettua gli ordinari prelievi per far fronte alle esigenze quotidiane (cfr estratto conto dal 1.01.2023 al 31.03.2024 All. 14).

Il conto corrente risulta affidato per euro 3.000,00, con fido non utilizzato nell'anno 2024, e comunque senza sconfinamenti negli anni precedenti, come da visura Crif allegata (All. 15).

Dalla centrale allarmi della Banca d'Italia risulta nominativo non presente in archivio, come da allegato (All. 16)

Il report della centrale rischi Banca d'Italia evidenzia la cessione del quinto dello stipendio contratta con la Credem Banca, aggiornato al 6/11/2024, e nel quale report l'ultima rilevazione mensile risale ad aprile 2020, comunque senza sconfinamenti e/o segnalazioni (All. 17)

- **SPESE MENSILI DELLA DEBITTRICE**

La debitrice versa mensilmente l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia come da sentenza che si allega (All. 18), oltre ad € 320,00 di canone di locazione come da contratto d'affitto che si allega (All. 19) e circa € 580,00 per spese alimentari, carburante, utenze e spese mediche per come emerge dagli estratti conto allegati (cfr. All.14) per un totale di € 1.100,00 mensili circa, rimanendo a disposizione della debitrice, per affrontare eventuali imprevisti, solo la somma di € 182,00 circa, importo che, da quanto dichiarato dalla stessa sig.ra Nicoletti (la quale ha comunque precisato che spesso, anche prima della fine del mese, rimane senza disponibilità liquide) non risulta sufficiente neanche a sostenere i costi della fisioterapia resasi necessaria a seguito dell'incidente stradale narrato nel prosieguo (All. 20).

## **7.RELAZIONE SULLE RAGIONI DELL'INDEBITAMENTO E SULL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE DA PARTE DEL DEBITORE.**

In data 17/09/2024, i gestori nominati procedevano al primo incontro con la sig.ra Nicoletti, acquisendo le seguenti informazioni (All. 26).

Le cause del sovraindebitamento risalgono nel tempo e sono dovute a vicende familiari, lavorative e di salute.

In particolare:

1) la signora Nicoletti, insegnante, negli anni 2012/2013 lavorava solo con progetti P.O.N., per due soli mesi all'anno, con assegnazione ad una scuola presso Santa Maria del Cedro ed un altro istituto presso Cerisano, percependo euro 750,00 circa complessivi per i mesi lavorati, e dovendo sostenere di tasca propria i costi relativi al carburante per raggiungere le prefate sedi, nonché i costi relativi alla manutenzione dell'autoveicolo; inoltre, nel 2013, recandosi al lavoro, subì un gravissimo incidente stradale, con conseguenze sulla propria salute, e fu costretta a

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

effettuare l'acquisto del veicolo sopraccitato, per una spesa di euro 14.850,00, come da già citata visura PRA (cfr. All. 6).

2)inoltre, la signora Nicoletti, coniugata con il sig. Morelli Pietro, affrontava la separazione dal marito con causa iscritta al n. 482/2012 r.g. presso il Tribunale di Cosenza, definita con sentenza n. 661 del 16/03/2016, con la quale veniva stabilito che la sig.ra Nicoletti dovesse versare euro 200,00, modificando il precedente provvedimento che stabiliva una contribuzione di euro 450,00 (considerata già la precarietà economica della sig.ra Nicoletti, insegnate precaria non ancora stabilizzata al tempo) per il mantenimento della figlia, Morelli Martina, oltre al 50% delle spese straordinarie, stabilendo, altresì, l'affidamento condiviso ma con collocamento prevalente della minore con il padre e, conseguentemente, la casa coniugale veniva assegnata al Morelli; occorre precisare che l'ex coniuge era attinto da procedimento penale per maltrattamenti familiari subiti dalla ricorrente, iscritto al n. 1248/2015 r.g.n.r. e reg. gen. n. 311/2016, definito con sentenza n. 875/2017, emessa in data 13/7/2017 e depositata in data 30/12/2017, con la quale il sig. Morelli veniva condannato ad un anno e quattro mesi di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, con pena sospesa e non menzione (cfr. All. 18), importi mai richiesti e /o ricevuti;

3)la ricorrente, dunque, a seguito della separazione, dovette affrontare le spese dovute alla ricerca di nuovo alloggio abitativo, con le relative spese di canoni di locazione, ammontanti, in un primo momento ad euro 450,00 per l'alloggio in Castrolibero alla Via Montecurcio n. 10 ed altra abitazione, sino al 2021, anno in cui la ricorrente effettua il terzo trasloco in Taverna di Montalto Uffugo, con un canone di locazione pari ad euro 320,00 (All.19);

4)si specifica, inoltre, che la condizione di precarietà della debitrice, sino alla stabilizzazione avvenuta nel 2015, portasse alla percezione dello stipendio da insegnante solo per i mesi effettivamente lavorati come supplente, mentre negli altri mesi la sig.ra Nicoletti percepiva esclusivamente indennità di disoccupazione;

5)di conseguenza, la ricorrente, nell'incontro tenuto con i gestori, dichiarava di percepire, come supplente, una media di entrate mensili pari a circa euro 900,00/1000,00 sino a quando era stata precaria, cifra risultante dalla media tra gli stipendi percepiti nei mesi lavorati e le indennità di disoccupazione;

6)nell'anno 2015, la sig.ra Nicoletti passava di ruolo, con assegnazione per l'anno di prova ad un istituto di Montalto Uffugo;

7)al fine di far fronte alle spese succitate (spese trasloco, spese affitto, mantenimento figlia, rata autovettura, spese mediche post incidente, utenze, vivere quotidiano), la ricorrente accede ad una prima cessione del quinto dello stipendio, anche per acquistare la mobilia per la casa in fitto, essendo rimasta la propria mobilia presso la casa coniugale assegnata all'ex coniuge.. Tale cessione fu contratta con la Unicredit Banca in data 21/04/2017, con una rata di euro 390,00 mensili per 120 mesi, estinto anticipatamente a seguito di accesso ad altra cessione del quinto in data 11/08/2021 (cfr. visura Criff All. 15);

8)successivamente, in data 04/11/2017, la ricorrente fu attinta da notifica di avviso di accertamento n. TDFM001095 per euro 2.726,12 (cfr. All. 11), che, a detta della ricorrente medesima, sarebbe relativo ad un errore della sua commercialista dell'epoca, la quale avrebbe

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

omesso di presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012, avviso che la sig.ra Nicoletti non riuscì a pagare, neanche in maniera dilazionata, per le spese già elencate cui si era aggiunta anche la cessione del quinto di cui al precedente punto, tant'è che nel 2019 le venivano notificati anche due preavvisi di fermo amministrativo;

9)l'istante, al fine di avere maggiore liquidità, era costretta a sottoscrivere ulteriori cessioni del quinto, con estinzione delle precedenti, di cui meglio si dirà di seguito, liquidità aggiuntiva che, comunque, serviva solo per affrontare le spese del quotidiano, non riuscendo la stessa a ripianare la propria esposizione;

10)la signora Nicoletti, a questo punto, al fine di accedere ad una procedura per ridurre la propria esposizione debitoria, si rivolgeva all'associazione Sviluppo Consentia, pagando loro, per l'esame della documentazione, euro 100,00 per 12 mesi, quindi euro 1.200,00, senza addivenire alla presentazione di alcun piano del consumatore (All. 21).

## **8. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ**

Ricorrono, nella fattispecie, *de qua*, i presupposti oggettivi e soggettivi, in quanto trattasi di soggetto consumatore, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, e non ricorrendo nessuna delle ragioni ostative di cui all'art. 69 dello stesso codice, ovvero l'istante non ha beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla proposizione della ristrutturazione cui è allegata questa relazione, né è stato esdebitato per due volte, né ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (All. 22).

Inoltre

A) il debitore risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) , ovvero “ lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”

B) è consumatore, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, lett.e) CCII, ovvero: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”

2. il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II, Sezione II del CCII

## **9. RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL CONSUMATORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI**

Gli esiti delle ricerche presso l'ADE ed INPS non rilevano anomalie o elementi diversi da quelle esposte dal Debitore, in particolare non risultanti presso Agenzia delle Entrate altri debiti oltre quelli già iscritti a ruolo e consegnati ad Agenzia delle Entrate Riscossione, e non risultando alcuna esposizione debitoria con l'Inps.

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

A seguito di verifiche effettuate presso la Regione Calabria - Ufficio tasse automobilistiche, si rileva che nei confronti della Sig.ra Nicoletti Enrichetta veniva emesso avviso di accertamento già iscritto a ruolo nel 2021, e dunque già compreso nella documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, ed alla istante è stato da ultimo recapitato avviso di pagamento per ulteriori tasse automobilistiche, non iscritto a ruolo e ricompreso nel piano (All. 23)

Non si evincono altri debiti e/o segnalazioni di alcun tipo sul nominativo della signora Nicoletti né dalla Centrale Allarmi Interbancaria né dalla Centrale Rischi Banca d'Italia (cfr. All. 16 e 17).

Inoltre, dalla visione della informativa della Crif, non si evincono sconfinamenti e/o anomalie su debiti contratti (cfr. All. 15).

L'estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione riporta, come sopra detto, un'esposizione debitoria dovuta ai crediti su indicati (cfr. All. 11).

Dai modelli unici consegnati e quelli effettivamente presentati presso l'Agenzia Entrate edall'analisi del cassetto fiscale, non emergono comunicazioni di irregolarità, eccezion fatta per l'avviso di accertamento notificato nell'anno 2017 e riferito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 2012, e l'avviso di accertamento TDFM000997/2013 notificato il 15/10/2018 e riferito alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi anno 2013.

Si precisa come tali avvisi siano comunque risalenti nel tempo e come l'istante abbia riferito ai sottoscritti gestori, almeno per l'avviso relativo all'anno 2012, che trattasi di errore della sua commercialista dell'epoca.

#### **10. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI**

Dalla documentazione allegata in atti dal debitore e dalle indagini eseguite dagli odierni gestori, ad oggi non sussistono atti del debitore impugnati dai creditori.

Negli ultimi cinque anni, come asserito dall'istante e come riscontrato nel cassetto fiscale dai gestori, non è stato compiuto, dalla sig.ra Nicoletti alcun atto dispositivo di beni né vi sono atti impugnati dai creditori .

Inoltre la sig.ra Nicoletti ha sottoscritto esplicita dichiarazione, con la quale ha affermato di non aver compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi cinque anni (cfr. All. 6 e 7).

#### **11. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL DEBITORE NONCHE' SULLA PROBABILE CONVENIENZA DELLA RISTRUTTURAZIONE RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA- SUL COMPORTAMENTO DEL CREDITORE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 68, COMMA 3, CCII**

La documentazione fornita dalla debitrice ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della medesima e la documentazione depositata risulta attendibile in quanto ha trovato riscontro con gli accessi effettuati dai gestori.

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

Il piano proposto è di 4 anni e 2 mesi con prededuzione di 12 mesi del compenso OCC e falcidia dei chirografari dell'80% e pagamento integrale al 100% dei privilegiati.

Tale somma sarà destinata proporzionalmente a tutti gli enti creditori, che pertanto verranno tutti soddisfatti rispetto all'ammontare del credito alla data di presentazione della domanda.

Rispetto all'ipotesi liquidatoria si rileva che, nella fattispecie, la debitrice non ha possibilità di liquidare il proprio patrimonio, in quanto non è proprietaria di beni immobili, l'autovettura è essenziale per lo svolgimento della propria attività di insegnante, né può accedere o beneficiare della liquidazione anticipata del TFR maturato, proprio perché ancora in servizio.

Quanto al merito creditizio, riferito ai creditori Credem Banca e Bibanca, erogatori delle cessioni del quinto dello stipendio in corso di ammortamento, non si rileva allo stato anomalia alcuna, pur essendo evidente che le due cessioni insieme raggiungano circa il 40% dello stipendio.

Si rileva, inoltre, come dall'ultima busta paga risulti un ulteriore importo cedibile dichiarato dal datore di lavoro, di cui si ritiene di non tener conto in quanto, per come già detto, la quota cedibile del 40% dello stipendio risulta già impegnata dalle due cessioni in essere, e la quota ancora cedibile indicata dal datore di lavoro riguarda le cessioni che possono raggiungere il 50% dello stipendio solo in casi di grave e comprovata necessità, non riguardante il caso di specie.

## **12.PIANO PROPOSTO DALLA DEBITRICE A SEGUITO DELLE INFORMAZIONI ACQUISITE DAI GESTORI.**

**Totale passivo € 47.326,48**

**Totale attivo € 1.282,56 circa (come da ultima busta paga)**

**Da erogare in rate mensili così suddivise:**

- 1) euro 256,83 per 11 mesi, soddisfo al 100% del credito in prededuzione per compenso OCC comprensivo di accessori, di cui sono state versate, come da accordi con l'Organismo, n. 2 rate mensili di euro 120,00 cadauna;**
- 2) euro 285,46 per 18 mesi. Soddisfo al 100 % dei creditori privilegiati Ader, Comune di Castrolibero, spese legali contenzioso CCR Energia e Regione Calabria;**
- 3) euro 297,53 per mesi 2, soddisfo al 20% creditori chirografari Ader, FM Financial Srl (Bibanca), Credem, Comune di Cosenza e CCR energia contenzioso;**
- 4) euro 283,16 per mesi 3, soddisfo al 20% creditori chirografari Ader, FM Financial Srl (Bibanca), Credem, Comune di Cosenza e CCR energia contenzioso;**
- 5) euro 263,13 per mesi 11, soddisfo al 20% creditori chirografari Ader, FM Financial Srl (Bibanca), e Credem;**
- 6) euro 252,40 per mesi 14, soddisfo al 20% creditori chirografari FM Financial Srl (Bibanca) Credem.**

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

**Il tutto, si ribadisce, corrisponde al pagamento integrale dei crediti di natura privilegiata e del compenso in prededuzione spettante all'OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, ed al pagamento nella misura del 20% dei creditori chirografari, con una falcidia dell'80% prevista per questi ultimi (All. 27)**

### **13.CONCLUSIONE DEI GESTORI**

Tale proposta appare sostenibile per il debitore in base alle sue risorse e alle spese mensili a cui deve far fronte, come da documentazione esibita e già citata, e soddisfa anche il cd. "margine economico" in caso di imprevisti, in quanto le rate proposte nel piano, tutte inferiori ad euro 300,00, lascerebbero a disposizione dell'istante un importo di circa euro 500,00 mensili (già detratte le spese di cui al punto n. 5 della presente relazione e la rata del piano), importo sicuramente in grado di soddisfare il prefato margine economico.

Gli scriventi, nel ribadire la sostenibilità di tale proposta per il debitore, rilevano, altresì, come la stessa rappresenti l' **UNICA** possibilità di risanamento attesa l'assenza di altri beni ed una situazione patrimoniale/reddituale tale da non poter prevedere né un pagamento complessivo, né la liquidazione dei beni per come esposto, né tantomeno la corresponsione di tranches superiori a quelle previste nella presente proposta, anche alla luce del fatto che, trattandosi di una insegnante di ruolo, l'eventuale corresponsione del TFR al pensionamento (in quanto non riscattabile in costanza di lavoro) non avverrebbe nell'immediato, perché sarebbe erogato come per legge in tranches in un arco temporale abbastanza lungo, e sarebbe comunque sottoposta a tassazione.

Pertanto, i sottoscritti in qualità di Gestori della Crisi nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi al quale si è rivolto la sig.ra Nicoletti Enrichetta, nella propria relazione particolareggiata esprimono **parere positivo** sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata ex art. 67, comma 2 CCII, sulla fattibilità del piano di rientro proposto dal debitore per come aggiornato a seguito delle informazioni ricevute dagli scriventi e, dunque,

### **ATTESTANO**

Che il piano esposto, su cui si basa la proposta, risulta sostenibile e fattibile, in quanto rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione di tutti i creditori, sebbene in via parziale per quelli chirografari, con il conseguimento di una migliore soddisfazione rispetto all'ipotesi liquidatoria.

A corredo di tale relazione, si deposita la seguente documentazione:

1. lettera incarico gestori;
2. dichiarazione accettazione incarico gestori;
3. preventivo OCC;
4. certificato di residenza e famiglia debitrice;
5. posizione debitoria presentata dalla debitrice;

Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)  
6.visura PRA;

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

- 7.dichiarazione sostitutiva atto notorio atti straordinari ultimo quinquennio;
- 8.modelli 730 anni dal 2021 al 2024;
- 9.buste paga dal 2019 al novembre 2024;
- 10.pec ai creditori del 12.9.2024;
- 11.dichirazioni dei creditori Ade, ADER, Regione Calabria, Bibanca Spa;
- 12.documentazione relativa al contenzioso CCR energia;
- 13.busta paga novembre 2024;
- 14.estratti conto bancari 2021/2024;
- 15.visura Criff;
- 16.Cai Banca d'Italia;
- 17.CR Banca d'Italia;
- 18.sentenza separazione, divorzio, sentenza penale;
- 19.contratti di locazione;
- 20.documentazione medica;
- 21.dichiarazione sostitutiva atto di notorietà/pagamenti Sviluppo Consentia;
- 21.documentazione medica e preventivo terapia;
- 22.dichiarazione sostitutiva atto notorio esdebitazione;
- 23.estratto di ruolo Ader al 30/12/24 con tassa automobilistica dicembre 2024;
- 24.piano aggiornato al 6/12/2024;
- 25.documento di identità debitore;
- 26.verbale incontro gestori/debitore del 17/09/2024;
- 27.Piano aggiornato al 30.12.2024;
- 28.Dichiarazione spese mensili;
- 29.dichiarazione creditori;
- 30.spese ordinarie mantenimento figlia;
- 31.spese straordinarie mantenimento figlia;
- 32.bolletta enel.

Con riserva di integrare i suddetti allegati con ulteriore documentazione, qualora ciò dovesse rendersi necessario nel corso dell'instauranda procedura.



Avvocato Cosimo Capparelli  
Via Sabotino n. 54 c/o Studio Calabrò  
87100 Cosenza  
Pec [cosimocapparelli@pec.it](mailto:cosimocapparelli@pec.it)

Avvocata Chiara Gravina  
Via Dante Alighieri n. 11  
87046 Montalto Uffugo (CS)  
Pec: [avvchiaragravina@legalmail.it](mailto:avvchiaragravina@legalmail.it)

La presente procedura è soggetta a versamento unificato pari ad € 98,00

Con osservanza.

Cosenza, 28/02/2025

I Professionisti con funzioni di O.C.C.

Avv. Chiara Gravina

Avv. Cosimo Capparelli